

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2006 - Deliberazione N. 318 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **Approvazione Disegno di Legge avente ad oggetto: Disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante.**

PREMESSO

che con D.P.R. n. 175 del 17 maggio 1988 è stata recepita la Direttiva CEE n. 82/501 del 24.06.82 relativa ai rischi di indenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16.04.1987 n.183;

che l'art. 16 dello stesso Decreto stabilisce espressamente che le Regioni dettino norme per disciplinare le modalità di esercizio delle competenze in materia di rischio di incidente rilevante;

che l'art. 72 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, conferisce espressamente alle Regioni ulteriori competenze amministrative in materia di attività industriale a rischio di incidente rilevante, stabilendo che le stesse provvedano a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria garantendo la sicurezza del territorio e della popolazione;

che con l'art. 18 del Decreto Legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 112/98 sono state emanate norme di indirizzo per la disciplina delle competenze delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;

che per quanto sopra sono stati presentati al Consiglio già nelle due precedenti consiliature due disegni di legge regionali in materia, che benchè assegnati alle Commissioni competenti, non sono stati discussi per il sovrappiungere delle scadenze delle rispettive legislature;

che intanto è stato pubblicato il Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 - "Attuazione della Direttiva 2003/105/CE, che modifica la Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

CONSIDERATO

che il disegno di legge di che trattasi risponde all'urgenza di garantire la salvaguardia della salute umana, dell'ambiente all'interno e all'esterno degli stabilimenti, nei quali sono presenti sostanze pericolose;

che il testo del disegno di legge, unitamente alla relazione di accompagnamento, sono stati sottoposti all'esame dell'Ufficio Legislativo del Presidente

che l'Ufficio Legislativo del Presidente ha reso il parere di propria competenza, con nota n.533/UDCP/GAB/UL del 1° marzo 2006;

RITENUTO

di dover ripresentare un disegno di legge, opportunamente rivisitato in ragione della modifica della normativa intervenuta con la pubblicazione del Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 - "Attuazione della Direttiva 2003/105/CE, che modifica la Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

VISTI

il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente;

il testo del Disegno di Legge avente ad oggetto: Disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;

propone e la Giunta a voto unanime, in conformità

DELIBERA

Le premesse si intendono qui integralmente trascritte

- di approvare il Disegno di Legge avente ad oggetto "Disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante", che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante;

- di trasmettere il Disegno di Legge in argomento al Consiglio Regionale per le definitive determinazioni;

- di trasmettere copia del presente provvedimento all'A.G.C.02 Segreteria di Giunta, per l'inoltro al Consiglio Regionale, all'A.G.C. 05, e al Settore Stampa Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Campania.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino



Giunta Regionale della Campania

DISEGNO DI LEGGE

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI
A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

CAPO I

Finalità, ambito di applicazione, funzioni

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. La Regione Campania disciplina, con la presente legge, le funzioni amministrative per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e definisce le modalità per il coordinamento degli organi individuati per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica al fine di garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente nel rispetto del comma 2 dell'articolo 72 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 18 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 di seguito denominato Decreto, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005.

Articolo 2 Funzioni della Regione

1. La Regione, per garantire uniformità e omogeneità nell'applicazione delle norme sul territorio regionale:

- a) esercita funzioni di coordinamento indirizzo e controllo in materia di attività industriale a rischio di incidenti rilevanti connessi alla presenza di determinate sostanze, stabilendo, nel rispetto delle norme statali, direttive e procedure per le istruttorie di competenza delle Province;
- b) fornisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio tutte le informazioni necessarie per le attività di cui all'articolo 15 commi 3 e 4 del Decreto;
- c) definisce, d'intesa con le Province un programma di monitoraggio per lo svolgimento delle attività di controllo da effettuarsi mediante le verifiche ispettive di cui all'articolo, 25 comma 1, del Decreto.

Articolo 3 Funzioni delle Province

1. Sono affidate alle Province le funzioni amministrative per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2. Le Province:

- a) adottano i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica di cui agli articoli 8 ed 9;
- b) individuano e perimetrano le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 13, comma 2, del Decreto e delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto;
- c) predispongono, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 5, e adottano piani d'intervento nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del Decreto, coordinando lo scambio delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti situati in quelle aree e soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del Decreto;
- d) individuano, d'intesa con il Comitato Tecnico Regionale, gli stabilimenti, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto, per i quali la probabilità o la possibilità di accadimento di un incidente rilevante e le relative conseguenze possono essere amplificate a causa del luogo, della vicinanza ad altri stabilimenti, delle sostanze pericolose presenti in essi, del mancato scambio, tra i

gestori, delle informazioni relative all'effetto domino, così come disposto dall'articolo 12 del Decreto;

e) concorrono alla predisposizione e adottano, coordinandone anche l'attuazione, i piani di emergenza esterni di cui all'articolo 20 del Decreto;

f) adottano, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, prescrizioni atte a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto;

g) individuano, sentito il Comitato Tecnico Regionale, le aree di danno in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa statale;

h) dispongono, nell'ambito del programma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), i controlli, che sono svolti da personale specializzato dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, d'intesa con il Comitato Tecnico Regionale.

Articolo 4

Funzioni dei Comuni

1. Il Comune territorialmente interessato, ricevute le informazioni fornite dal gestore ai sensi del dell'articolo 6, comma 5 del Decreto, e del suo allegato V, informa la popolazione interessata con le forme e i modi più adeguati.

2. Le informazioni diffuse ai sensi del comma 1., devono includere, in ogni caso, i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 7 della scheda informativa di cui all'allegato V del Decreto.

3. Il Comune provvede, con cadenza annuale alla pubblicazione e all'aggiornamento delle informazioni di cui al presente articolo sulla base dei provvedimenti adottati dalla Provincia.

4. Il Comune fornisce le informazioni previste dal presente articolo alle persone che possono essere coinvolte in caso d'incidente rilevante. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico.

CAPO II

Procedimenti per l'esercizio delle funzioni

Articolo 5

Istruttoria tecnica

1. All'istruttoria tecnica, comprensiva degli aspetti riguardanti la Prevenzione Incendi, provvede il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi previsto dall'articolo 20 del DPR 29.07.1982, n. 577, come integrato dall'articolo 19 del Decreto e così composto:

- a) Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, nel caso in cui non sia già componente del Comitato;
- b) Due rappresentanti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania;
- c) Due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL;
- d) Un rappresentante della Regione Campania;
- e) Un rappresentante della Provincia territorialmente competente;
- f) Un rappresentante del Comune territorialmente competente.

Per ogni componente titolare è nominato un supplente.

Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

2. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di Università, Enti e Istituzioni Pubbliche competenti.

3. L'istruttoria tecnica termina con l'espressione del parere tecnico conclusivo nel quale sono indicate le valutazioni tecniche finali e le eventuali prescrizioni integrative.

Articolo 6 **Obblighi dei Gestori**

1. I gestori degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nella colonna 3, parte 1 e 2 dell'Allegato 1 al Decreto sono tenuti a:

a) trasmettere alle Province territorialmente competenti, il rapporto di sicurezza nei termini e con le forme stabilite dall'articolo 8 del Decreto;

b) predisporre, anche in forma consorziata, entro un anno dall'individuazione e perimetrazione di area ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto, uno studio di sicurezza integrato dell'area, da trasmettere al Comitato Tecnico Regionale che lo esamina entro 120 giorni dalla ricezione;

c) fornire all'Amministrazione Provinciale competente eventuali informazioni utili al miglioramento del piano di intervento di cui dell'articolo 3, comma 2, lettera c).

2. I gestori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto devono:

a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;

b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorità per la predisposizione dei piani emergenza esterni;

Articolo 7 **Piano di emergenza esterno**

1. Il piano di emergenza esterno è predisposto dal Prefetto d'intesa con la Provincia e i Comuni interessati, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del Decreto, la popolazione interessata è consultata nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 20 del Decreto.

2. Il piano di cui al comma precedente è elaborato in conformità all'allegato IV del Decreto e contiene misure atte a:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da poter ridurre al minimo i danni per l'uomo e per l'ambiente;

b) mettere in atto le successive azioni necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze derivanti da incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;

c) informare adeguatamente la popolazione e le Autorità locali competenti;

d) provvedere alla bonifica dei luoghi colpiti da incidente ed al ripristino dell'ambiente devastato.

3. Il piano di emergenza esterno deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal prefetto, con le modalità stabilite dal comma 1, ad intervalli non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

4. L'adozione del piano e le sue revisioni sono comunicate al Ministero dell'Ambiente e alla Regione.

Articolo 8

Stabilimenti esistenti

1. La Provincia trasmette, dandone contestualmente comunicazione al gestore, il Rapporto di Sicurezza al Comitato Tecnico Regionale, che avvia l'istruttoria tecnica con le modalità e i tempi previsti dall'articolo 21 del Decreto.
2. Il gestore dello stabilimento o suo delegato può partecipare all'istruttoria tecnica presentando note, osservazioni scritte e documentazione integrativa. Può, inoltre, essere ascoltato direttamente in contraddittorio con le altre parti del procedimento.
3. La Provincia, adotta sulla base del parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 5, comma 3, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, il provvedimento autorizzativo. Se le misure adottate dal gestore sono insufficienti per la prevenzione e la riduzione del rischio di incidenti rilevanti, la Provincia, sentito il Comitato Tecnico Regionale, dispone la limitazione o il divieto di esercizio dell'attività.
4. Gli oneri relativi alle istruttorie tecniche di cui al presente articolo, nonché di quelle di cui all'articolo 10, sono posti a carico dei gestori stessi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto.

Articolo 9

Nuovi stabilimenti

1. Per i nuovi stabilimenti, per le modifiche di impianti e depositi già esistenti o di processi industriali, della natura e delle quantità di sostanze pericolose che possono costituire aggravio del preesistente livello di rischio, individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del Decreto, il soggetto interessato trasmette alla Provincia il rapporto preliminare di sicurezza ai fini dell'istruttoria.
2. La Provincia, contestualmente al ricevimento del rapporto preliminare di cui al comma 1, avvia, tramite il Comitato Tecnico Regionale, l'istruttoria tecnica con i modi previsti dall'articolo 21 comma 3 del Decreto.
3. La Provincia provvede, sulla base della risultanze dell'istruttoria tecnica, entro 30 giorni dal loro ricevimento, al rilascio del nulla-osta di fattibilità eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze riguardo alla sicurezza, sentito il Comitato Tecnico Regionale dispone il divieto di costruzione del nuovo impianto ovvero il divieto di modifica per quello esistente.
4. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità ed in ogni caso prima di dare inizio all'attività, il gestore invia il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato la Provincia, che lo trasmette in copia al Comitato Tecnico Regionale il quale lo esamina ed esprime il parere tecnico conclusivo con le modalità ed i tempi stabiliti nell'articolo 21 comma 3 del Decreto.
5. Il gestore comunica l'ultimazione dei lavori alla Provincia che, dopo aver ottenuto il parere tecnico conclusivo sul rapporto definitivo di sicurezza e verificato tramite il Comitato Tecnico Regionale il rispetto di quanto disposto nel nulla-osta di fattibilità, adotta il provvedimento definitivo.

Articolo 10

Misure di controllo

1. Le misure di controllo successive all'omologazione degli impianti riguardano, oltre quelle espletate nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 8 e 9, verifiche ispettive al fine di

accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti posta in atto dal gestore, e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza stessa.

2. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di cui agli articoli 8 ed 9. Il personale addetto ai controlli ha sempre accesso agli stabilimenti e può chiedere al gestore tutte le informazioni, comprese quelle supplementari, che concorrono ad effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di accadimento di incidenti rilevanti, anche ai fini della predisposizione del piano d'intervento regionale di cui all'articolo 5.

CAPO III

Sanzioni amministrative e poteri sostitutivi

Articolo 11

Sanzioni amministrative

1. La violazione dell'obbligo di trasmettere alla Provincia lo studio di sicurezza integrato entro i termini previsti dall'articolo 6 comma 1 lettera b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a € 10.329,14 e non superiore a € 61.974,83 .

2. Il gestore che non comunichi alla Provincia le informazioni previste dall'articolo 11, comma 4 e dall'articolo 12, comma 2 del Decreto è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a € 15.493,71 e non superiore ad € 192.962,24.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate con provvedimento della Provincia.

4. La Provincia in caso di mancata presentazione del rapporto di sicurezza di cui agli articoli 8 e 9, invita il gestore all'adempimento relativo assegnandogli un termine non superiore a 60 giorni, prorogabile di altri 30 giorni esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. Nell'attesa dell'adempimento è disposta la sospensione dell'attività eventualmente intrapresa. Se il gestore non ottempera all'invito ricevuto, la Provincia dispone la chiusura dello stabilimento o della parte di esso non in regola.

5. In caso di violazione delle misure previste nel rapporto di sicurezza, ovvero delle prescrizioni integrative di cui all'articolo 9, comma 5, la Provincia diffida il gestore ad adottare le necessarie misure di sicurezza entro un termine non superiore a 60 giorni, prorogabile di ulteriori 30 giorni, esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. Se il gestore non ottempera la Provincia dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui agli articoli 8 ed 9 e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 180 giorni. In caso di reiterato inadempimento, la Provincia dispone la chiusura dello stabilimento o della parte di esso non in regola.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché quelle previste dalla legge regionale 10 gennaio 1983 n. 13.

Articolo 12

Destinazione del gettito

1. Le somme pagate ai sensi dell'articolo 8, e i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 11, sono acquisite al Bilancio Regionale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 13.

2. La Regione con proprio regolamento stabilisce le modalità e i criteri per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 e per la loro assegnazione alle Province.

Articolo 13

Poteri sostitutivi

1. La Regione si sostituisce agli Enti locali inadempienti nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e dal Decreto, adottando i relativi atti, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 60 giorni, notificata all'Ente locale inadempiente.

Articolo 14

Norme finali

1. Dall'attuazione della presente legge non debbono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del Bilancio della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

RELAZIONE

Il presente disegno di legge si propone di disciplinare le funzioni amministrative svolte dalla Regione per le attività industriali a rischio di incidente rilevante, in attuazione dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 come modificato dal D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005 in recepimento rispettivamente delle Direttive 96/82/CE e 2003/105CE ed in coerenza con le norme di principio dettate dall'articolo 72 del D.Lgs. 112/98.

La proposta che si inquadra nell'ambito della potestà legislativa concorrente in quanto concernente materia individuata al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, deriva dalla necessità di assicurare in ambito regionale, caratterizzato dalla presenza di un alto numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, la tutela della salute dell'uomo, sia attraverso l'emanazione di misure poste a salvaguardia dell'ambiente interno ed esterno agli stabilimenti, sia mediante incisive forme di controllo e vigilanza sugli stabilimenti suddetti da affidare a strutture tecniche in coordinamento con altri Enti a ciò preposti.

Essa riserva alla Regione principalmente funzioni di coordinamento indirizzo e controllo in materia di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti connessi alla presenza di determinate sostanze pericolose, mediante l'emanazione di direttive e procedure nei confronti degli Organi titolari delle funzioni amministrative.

Infatti, nel rispetto dell'azione di decentramento avviata con il D.lgs. 112/98, proseguita con il D.Lgs. 96/99, e successivamente, sulla scorta della modifica dell'art. 118 della Costituzione, la titolarità delle funzioni amministrative è stata affidata alle Province.

Tale scelta, confortata anche dalle disposizioni contenute nel citato D.Lgs. 96/99, che tra l'altro, attribuiva proprio alle Province competenze in materia, è derivata dalla necessità di salvaguardare da una parte, il principio dell'adeguatezza, dall'altra l'esercizio unitario delle funzioni per le specifiche esigenze di pianificazione delle emergenze in ambiti territoriali generalmente sovracomunali.

In aggiunta si è ritenuto di poter ottenere una migliore efficienza di sistema, individuando nelle sole Amministrazioni Provinciali i soggetti istituzionali per il collegamento ed il dialogo con la Struttura Tecnica preposta alla valutazione dei rischi ed alla verifica dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli stessi.

Per quanto riguarda quest'ultima, nel segno della continuità e della necessità di un approccio metodologico unitario per l'intero territorio regionale, si è ritenuto di fare riferimento al Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco il cui patrimonio di conoscenze, la consolidata esperienza nel settore e la presenza di specifiche professionalità appaiono difficilmente riproducibili a livello locale.

Per concludere, il disegno di legge si configura come sistema di monitoraggio dinamico di alcune realtà ad alta sensibilità ambientale di cui tener conto nella elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale oggetto di recente disciplina legislativa regionale

Esso si caratterizza quindi per i seguenti elementi :

- la possibilità di disporre di uno strumento in grado di regolamentare il coordinamento tra i soggetti istituzionali e territoriali coinvolti e le strutture tecniche incaricate dei controlli;
- il ruolo della Regione quale Ente di programmazione e raccordo con gli altri organi della Pubblica Amministrazione individuati per le competenze esercitate in materia di controlli ambientali e sicurezza degli ambienti di lavoro;

- la definizione del ruolo degli Enti Locali nella fase di diffusione delle informazioni concernenti i rischi per i cittadini ed i lavoratori in presenza di impianti industriali a rischio di incidente rilevante e nella predisposizione dei piani di emergenza esterna.

In particolare: con l'articolo 1, sono definiti l'oggetto e le finalità; con l'articolo 2, sono individuate le funzioni regionali; con l'articolo 3, sono individuate le Province quali soggetti titolari di funzioni amministrative; con l'articolo 4, sono individuate le funzioni dei Comuni; con l'articolo 5 è individuata quale struttura incaricata dell'istruttoria tecnica: il Comitato Tecnico Regionale; con l'articolo 6 sono individuati gli obblighi dei gestori; con l'articolo 7 viene disciplinato il piano di emergenza esterno; con l'articolo 8, è formulata la disciplina concernente gli stabilimenti esistenti, con specifico riferimento alla procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza sono individuate le funzioni comunali per la materia in esame; con l'articolo 9 sono date indicazioni per i nuovi stabilimenti; con l'articolo 10, sono disciplinate le misure di controllo; con l'articolo 11 viene definito il sistema delle sanzioni amministrative; con l'articolo 12, è precisata la destinazione del gettito dovuto per le somme di cui agli articoli 8 e 11, con l'articolo 13 sono stabiliti i poteri sostitutivi;

L'Amministrazione regionale individua quali soggetti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica le Province che provvedono all'adozione di atti formali conseguenti alle istruttorie al coordinamento dei flussi di informazione fra tutti i soggetti interessati, alla realizzazione, di concerto con le altre istituzioni locali, della programmazione territoriale e ambientale.

Quest'ultima azione prevede la redazione dei Piani di emergenza esterna, nonché l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad alta concentrazione di industrie, quale strumento necessario ai fini di una corretta gestione della sicurezza delle popolazioni e del territorio.

Le istruttorie tecniche, anche per gli aspetti connessi alla prevenzione incendi, sono invece affidate al Comitato Tecnico Regionale, ex articolo 20 del D.P.R. 577/82 integrato ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 334/99, con la possibilità di avvalersi del supporto tecnico scientifico di Enti e Istituzioni Pubbliche competenti in materia.

Gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo, posti a carico dei gestori, nonché gli oneri derivanti da eventuali sanzioni amministrative, sono acquisiti al bilancio regionale e riassegnati alle Province con regolamento della Regione nel rispetto delle vigenti norme.